

Deliberazione n. 10 dell'Assemblea dell'A.T.I. 3 Umbria del 30/04/2012
--

Oggetto: Contratto di ambito del servizio rifiuti solidi urbani. Disposizioni stralcio fino al 31/12/2012.

L'anno 2012, il giorno 30 del mese di aprile, in Spoleto, presso la sede del Comune di Spoleto nella Sala dello Spagna, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria in sessione ordinaria e seconda convocazione.

Risultano presenti:

N.	COMUNI ATI 3 UMBRIA	Abitanti	Presente	Assente	Qualifica	Nome	Cognome
1	Bevagna	5134	5134		Sindaco	Analita	Polticchia
2	Campello sul Clitunno	2523		2523			
3	Cascia	3271		3271			
4	Castel Ritaldi	3384	3384		Sindaco	Andrea	Reali
5	Cerreto di Spoleto	1130	1130		Sindaco	Giovanna	Forti
6	Foligno	58367	58367		Sindaco	Nando	Mismetti
7	Giano dell'Umbria	3822	3822		Sindaco	Paolo	Morbidoni
8	Gualdo Cattaneo	6440		6440			
9	Montefalco	5772	5772		Sindaco	Donatella	Tesei
10	Monteleone di Spoleto	637		637			
11	Nocera Umbra	6166	6166		Sindaco	Giovanni	Bontempi
12	Norcia	4968	4968		Sindaco	Giampaolo	Stefanelli
13	Poggiodomo	141	141		Consigliere	Piero Romano	Piergentili
14	Preci	770		770			
15	Sant'Anatolia di Narco	575	575		Sindaco	Tullio	Fibraroli
16	Scheggino	489	489		Sindaco	Carlo	Valentini
17	Sellano	1146	1146		Sindaco	Claudio	Guerrini
18	Spello	8729	8729		Sindaco	Sandro	Vitali
19	Spoleto	39668	39668		Sindaco	Daniele	Benedetti
20	Trevi	8500		8500			
21	Vallo di Nera	396	396		Sindaco	Fausto	Dominici
22	Valtopina	1480		1480			
	TOTALI A.T.I.3	163.508	139.887	23.621			
	Totali in n.	22	15	7			

Presiede il Presidente Dott. Daniele Benedetti.

Assiste il Direttore dell'ATI 3 Dott. Avv. Fausto Galilei.

Il Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 15 Enti sul totale di 22 e rappresentanti n. 139.887 abitanti sul totale di 163.508, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il rapporto istruttorio sul punto all'ordine del giorno.

Il Direttore illustra il seguente:

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Con la deliberazione n. 1 del 31/05/2006 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO Rifiuti n. 3, organismo associativo dei Comuni dell'Ambito n. 3 ai sensi della L.R. n. 14/2002 fu deciso l'affidamento provvisorio in house alla VUS S.p.A. del servizio rifiuti, a seguito della incorporazione di CSA in VUS S.p.A..

Considerato che si era in attesa, alla predetta data, della costituzione della Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 201 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e delle procedure ed adempimenti connessi quali in primo luogo l'approvazione del Piano di Ambito dei rifiuti, si constatò l'oggettiva impossibilità di procedere alla stipula di un unico contratto di servizio con la VUS S.p.A. e pertanto la citata deliberazione di affidamento adottò la formula "nei limiti e termini conseguenti ai contratti di servizio in essere con i rispettivi Comuni".

Successivamente, con deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 7 del 27/05/2009 nel frattempo costituito ai sensi della L.R. n. 23/2007 e titolare delle funzioni di Autorità di Ambito ai sensi del D. L.vo n. 152/2006, prese atto che tutti i contratti di servizio dei singoli Comuni con la VUS S.p.A. erano scaduti (prevalentemente nel 2007) fu deciso di prorogare i suddetti contratti fino al 30.11.2009, data presunta di completamento della procedura di affidamento.

Con la ulteriore deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 17 del 29/12/2009 alla luce delle rilevanti novità normative regionali e nazionali (approvazione del III Piano Regionale dei rifiuti, L.R. n. 11/2009, art. 23-bis della L. 133/2008 di ripetuta proroga dei termini per lo svolgimento

delle gare per l'affidamento del servizio rifiuti) furono ulteriormente prorogati i contratti di servizio in essere di cui in precedenza fino al "completamento della procedura di affidamento per il servizio rifiuti attraverso un unico contratto di servizio tra ATI3 e Gestore".

Le continue proroghe dei contratti di servizio dei singoli Comuni con la VUS S.p.A. hanno oggi determinato una situazione di assoluta inadeguatezza degli stessi rispetto ai compiti ed obiettivi di legge di sviluppo del servizio (controlli, sanzioni, raccolta differenziata, tutela utenti, informazioni fornite dal gestore, ecc..) per cui si rende necessaria una loro integrazione valevole per tutti i Comuni dell'Ambito e pertanto da assumere dall'Assemblea dell'ATI3, specificamente finalizzata a colmare i vuoti contrattuali per il periodo transitorio fino al 31/12/2012, termine ultimo entro il quale alla luce dell'ennesima riforma dei S.P.L. ad opera dell'art. 25 della L. n. 27/2012, dovranno essere comunque deliberati i nuovi affidamenti di ambito territoriale ottimale.

A tal fine con nota dell'ATI3 prot. n. 1303 dell'11/04/2012 sono stati richiesti ai Comuni gestiti dalla VUS S.p.A. suggerimenti e proposte finalizzate alla predisposizione di integrazioni omogenee dei contratti di servizio in essere fino al 31/12/2012.

Hanno avanzato proposte i Comuni di Foligno, Montefalco, Spello.

Sulla base delle stesse è possibile definire le suddette disposizioni integrative nel testo risultante dalla seguente proposta di deliberazione.

Pertanto, udito il dibattito che conviene sulla necessità di provvedere e sul contenuto della proposta tecnica,

L'ASSEMBLEA dell'ATI 3 UMBRIA

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D. Lvo n. 152/2006;

Vista la Legge n. 148/2011;

Visto la L. n. 27/2012 di conversione del D. Legge n. 1/2012;

Viste le Leggi Regionali n. 23/2007 e n. 11/2009;

Vista la Deliberazioni dell'ATO Rifiuti n. 1 del 31/05/2006;

Vista la Deliberazione dell'ATI3 n. 7 del 27/05/2009;

Vista la Deliberazione dell'ATI3 n. 17 del 29/12/2009;

Visto il Piano di Ambito dell'ATI3 approvato con Deliberazione n. 16 dell'11/10/2011;

Visti i contratti di servizio scaduti e prorogati con la VUS S.p.A. dei Comuni di Foligno, Spoleto, Spello, Trevi, Montefalco, Nocera, Bevagna, Valtopina, Campello e Castel Ritaldi, nonché gli affidamenti del servizio da parte dei Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto;

Visto lo Statuto dell'ATI3;

Viste le proposte di integrazione fino al 31/12/2012 pervenute dai Comuni di Foligno, Montefalco, Spello;

Uditi i suggerimenti per le vie brevi degli altri Comuni;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell'Ente;

Con voto favorevole di n. 13 Comuni rappresentanti n. 130.242 abitanti, voto contrario dei Comuni di Montefalco e Scheggino rappresentanti n. 6.261 abitanti e l'astensione del Comune di Castel Ritaldi,

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti disposizioni automaticamente integrative dei contratti di servizio / deliberazioni di affidamento per i rifiuti solidi urbani in essere tra i Comuni di Foligno, Spoleto, Spello, Trevi, Nocera Umbra, Bevagna, Montefalco, Campello, Castel Ritaldi, Valtopina, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto e la VUS S.p.A.:

- a) Le modalità e gli obiettivi per lo svolgimento del servizio di spazzamento e raccolta differenziata sono quelle indicate nel piano finanziario TIA per i Comuni a TIA e a cui si fa espresso riferimento.

La VUS S.p.A. dovrà garantire il servizio come descritto nel Piano Finanziario approvato per l'anno 2012 dai Comuni a TIA. In ogni caso dovrà essere garantito che la raccolta differenziata e in particolare quella della frazione umida avvenga secondo le modalità del Piano di Ambito approvato con deliberazione dell'ATI3 n. 16 dell'11/10/2011.

Per i Comuni in regime di TARSU il servizio dovrà essere svolto conformemente alle deliberazioni assunte dai Comuni in detto regime e tenuto conto degli incrementi di costo del servizio concessi dai Comuni stessi al Gestore per le finalità individuate.

Sono dichiarate nulle e decadute tutte le disposizioni contenute nei contratti di servizio prorogati, in essere, che rimettono alla discrezione del gestore le modalità di espletamento del servizio.

- b) In caso di inadempimento del Gestore VUS S.p.A. o violazione del contratto di servizio, il Comune previa contestazione e controdeduzioni del Gestore che dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, applicherà una penale graduata secondo la gravità, da un minimo di € 500 a un massimo di € 20.000 salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- c) In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata concordati con i singoli Comuni la sanzione sarà pari all'importo della parte di percentuale non raggiunta di raccolta differenziata rispetto a quella concordata.
- d) Per i Comuni in regime di tarsu il pagamento delle sanzioni avverrà detraendo l'importo da quanto dovuto alla Vus dal corrispettivo 2012.
- e) A garanzia dell'esatto adempimento del servizio il Gestore VUS S.p.A. per i Comuni in regime TIA costituisce immediatamente una garanzia tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che dovrà essere inviata ad ATI3 entro il 30 giugno 2012, con la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alla eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La garanzia si intende svincolata alla data del 28/02/2013.

La garanzia è unica e prestata a favore di ATI3 Umbria che la utilizzerà, qualora ricorrano gli estremi di inadempimento o violazione del contratto di servizio come sopra integrato, a favore dei singoli Comuni aventi titolo a seguito delle procedure sopradescritte.

- f) La VUS S.p.A. dovrà inviare ad ATI3 e ai singoli Comuni serviti un report trimestrale contenente i dati mensili di produzione dei rifiuti e delle percentuali di raccolta differenziata e delle utenze domestiche e non domestiche coinvolte utilizzando la modulistica ORSO o il più possibile simile. Il primo report dovrà essere inviato entro il 30/07/2012.
2. Di Trasmettere il presente atto anche nella forma di integrazione contrattuale per la relativa sottoscrizione da parte del legale rappresentante, alla VUS S.p.A. con immediatezza per la relativa sottoscrizione di cui sarà dato conto ai Comuni dell'ATI3 interessati. La mancata sottoscrizione delle presenti disposizioni stralcio integrative vevoli fino al 31/12/2012 comporta, previa formale diffida alla sottoscrizione entro 7 giorni da parte dell'ATI3, la automatica decadenza dell'affidamento del servizio rifiuti nell'ATI3 da parte di VUS S.p.A. con tutte le conseguenze civili e amministrative;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000 e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente per l'adeguata pubblicità.

IL DIRETTORE
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

IL PRESIDENTE
(Dott. Daniele Benedetti)